

proposta di legge n. 75

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 22 luglio 2016

INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI ACQUACANINA NEL COMUNE DI FIASTRA

Signori Consiglieri,

I Comuni di Acquacanina e di Fiastra, dopo aver gestito in forma associata molteplici funzioni e servizi, hanno promosso il procedimento per l'incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), che recepisce l'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Con le deliberazioni consiliari n. 5 del 14 marzo 2016 del Comune di Fiastra e n. 6 del 29 marzo 2016 del Comune di Acquacanina è stato indetto il referendum consultivo comunale sulla proposta di incorporazione, che si è tenuto il giorno 22 maggio 2016, con i seguenti risultati: nel Comune di Acquacanina 61 voti favorevoli all'incorporazione (80,33%), 12 voti contrari (19,67%). I votanti sono stati 73 (54,89%) su 133 elettori. Nel Comune di Fiastra 222 voti favorevoli all'incorporazione (90,98%), 20 voti contrari (8,20%), 2 schede bianche (0,82%). I votanti sono stati 244 (51,37%) sui 475 elettori.

Con delibera consiliare n. 24 dell'11 giugno 2016, pervenuta il 21 giugno 2016 (prot. 0414941), dal Comune di Fiastra e con delibera consiliare n. 22 dell'11 giugno 2016, pervenuta il 21 giugno 2016 (prot. 0414947) dal Comune di Acquacanina, i Comuni hanno richiesto alla Regione di approvare la legge regionale di incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra, di mantenere la denominazione attuale al Comune incorporante e di accedere a tutti i benefici previsti dalla vigente normativa per i Comuni incorporanti. Dalle delibere si evince che non vi sono contenziosi pendenti al momento della trasmissione.

Il Segretario generale-Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, per mezzo della Posizione di Funzione Enti locali e semplificazione, verificata la regolarità della richiesta, in data 21 giugno 2016 ha richiesto la convocazione urgente della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento interno della Giunta.

La Giunta regionale è quindi tenuta ad adottare una proposta di legge e a presentarla all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale per la successiva trasmissione, entro 15 giorni, alla Provincia di Macerata e ai Consigli comunali interessati, ai fini della formulazione di un parere entro 60 giorni dalla richiesta (articolo 9 della l.r. 10/1995).

L'iter del procedimento legislativo sopra descritto merita una sollecita definizione, considerato che l'incorporazione è stata chiesta dai Comuni per addivenire a una semplificazione organizzativa da cui deriveranno un miglioramento dell'efficienza dei servizi e maggiori opportunità di accesso ai contributi pubblici, che potranno essere destinati ad investimenti per lo sviluppo sociale ed economico delle collettività locali.

Al fine di promuovere la riduzione della frammentazione organizzativa, l'attuale legislazione prevede molteplici misure premiali in termini di contributi finanziari, deroghe ai vincoli di pareggio di bilancio e priorità nell'assegnazione delle risorse economiche previste per i Comuni, nel caso di incorporazioni.

L'istituto della fusione per incorporazione di Comuni, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 56/2014, prevede che il Comune incorporante mantenga la propria personalità giuridica e i propri organi, mentre decadono gli organi del Comune incorporato, ferma restando la previsione, nella legge regionale di incorporazione, di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nel Comune incorporato, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 10/1995.

Nel dettaglio, l'articolo 1 della proposta di legge prevede la fusione per incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L'articolo 2 assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la fusione per incorporazione, mediante la previsione dell'istituzione del Municipio nel Comune incorporato.

L'articolo 3 disciplina la successione del Comune incorporante nelle funzioni e nei rapporti giuridici pendenti.

L'articolo 4 prevede il riconoscimento di priorità per il Comune incorporante in sede di programmazione e del riparto delle risorse economiche destinate ai Comuni, nonché deroghe ai vincoli associativi, in quanto l'articolo 1, comma 121, della legge 56/2014 prevede che le Regioni possano introdurre, con proprie leggi, deroghe ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa statale predetta. Per quanto attiene alle altre deroghe richieste dai Comuni, è direttamente applicabile la normativa statale e la Regione non dispone della potestà di confermare o estendere i vari benefici.

L'articolo 5 detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa.

L'articolo 6 contiene la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge.

Art. 1*(Istituzione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Comune di Acquacanina, in Provincia di Macerata, è incorporato nel contermine Comune di Fiastra.

2. Il territorio del Comune di Fiastra, incorporante, è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Acquacanina e di Fiastra, con la decorrenza di cui al comma 1.

Art. 2*(Partecipazione e decentramento)*

1. Lo statuto del Comune di Fiastra assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nel territorio del Comune originario, dopo l'incorporazione.

2. Lo statuto del Comune di Fiastra prevede l'istituzione del Municipio di Acquacanina.

3. Lo statuto e il regolamento del Comune di Fiastra disciplinano l'organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2 e possono prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori del municipio le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

4. Fino all'insediamento degli organi del municipio, ai sensi dello statuto del Comune di Fiastra, le funzioni degli organi di governo del municipio possono essere esercitate dal sindaco e dai consiglieri del Comune di Acquacanina, fino alla data di scadenza del proprio mandato.

Art. 3*(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)*

1. Le funzioni regionali già conferite al Comune di Acquacanina sono trasferite al Comune di Fiastra.

2. Il Comune di Fiastra subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi al Comune incorporato e in particolare:

- a) i beni demaniali e patrimoniali del Comune di Acquacanina sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di Fiastra;
- b) il personale del Comune di Acquacanina è trasferito al Comune di Fiastra ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990,

n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990).

Art. 4

(Benefici per il Comune incorporante)

1. Il Comune di Fiastra, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:

- a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
- b) è equiparato a un'unione o associazione dei Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative dei Comuni.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il Comune di Fiastra è esonerato dai vincoli relativi all'esercizio associato di funzioni fondamentali per i primi due mandati amministrativi successivi all'incorporazione.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1:

- a) il Comune di Acquacanina è estinto e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono;
- b) il territorio del Comune di Acquacanina è amministrato dagli organi in carica presso il Comune di Fiastra.

2. L'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Acquacanina continua a esercitare le proprie funzioni fino alla data di scadenza del proprio incarico.

3. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di Fiastra restano in vigore gli strumenti urbanistici del Comune di Acquacanina, con riferimento all'ambito territoriale d'origine del Comune che li ha approvati.

4. Fino alla data di adeguamento dei regolamenti del Comune di Fiastra, per l'espletamento delle funzioni e dei servizi destinati al territorio del Comune incorporato continuano ad applicarsi i regolamenti precedentemente vigenti adottati dal Comune di Acquacanina.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti Segretario generale-Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e Dirigente del servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie,

considerato che la legge non prevede oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

vista la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14 dicembre 2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

DICHIARANO

che dalla proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Segretario generale-Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale
(Fabrizio Costa)

Il dirigente del servizio Risorse finanziarie
e politiche comunitarie
(Maria Di Bonaventura)